

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE LE CONDIZIONI GENERALI DI RILASCIO ED UTILIZZO DELLA CARTA TACHIGRAFICA CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ISTANZA

CONDIZIONI GENERALI DI RILASCIO E DI UTILIZZO

Questo documento stabilisce le condizioni generali di rilascio e di utilizzo della Carta Tachigrafica dell'Officina (d'ora in poi solo "Carta dell'Officina" o solo "Carta") in applicazione delle normative comunitarie e nazionali finalizzate alla sostituzione dell'attuale sistema di controllo nel settore dei trasporti su strada, basato su di una procedura elettromeccanica, con un sistema di controllo elettronico basato su Carte Tachigrafiche così come definite dal Regolamento n. 3821/1985 ed omologate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. In particolare con Decreto emanato dal Ministero delle Attività Produttive l'11 marzo 2005 sono stati stabiliti i requisiti tecnici che le officine devono possedere e devono rispettare per il montaggio, le verifiche e le riparazioni dei Tachigrafi Digitali.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle seguenti disposizioni:

- 1_Regolamento CEE n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 così come integrato e modificato dal Regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998 e s.m.i.;
- 2_Regolamento CE n. 1360/2002 del 13 giugno 2002 (Allegato 1B al Regolamento CE n. 2135/1998, contenente le specifiche tecniche ed i requisiti funzionali del sistema tachigrafico digitale);
- 3_Decreto 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2004, recante "Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada";
- 4_Decreto Ministeriale del 10 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2007, recante "Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle Carte Tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361";
- 5_Decreto Ministeriale del 23 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2005 recante "Modalità per il rilascio delle Carte Tachigrafiche e per la tenuta del registro ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361".

Per le definizioni riportate nel presente documento si fa espresso riferimento a quelle indicate nell'art. 2 del Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2005 (Autorizzazione Officine), di cui al precedente punto 4 e nell'art. 1 del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2005, di cui al precedente punto 5.

Le modalità di presentazione e di gestione della domanda possono realizzarsi anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo i principi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale. La tecnologia per la presentazione della domanda in via elettronica sarà realizzata e gestita da InfoCamere S.C.p.A., quale "gestore del sistema informativo" (delle Camere di Commercio) ai sensi del DM 23 Giugno 2005.

ARTICOLO 1 • CONDIZIONI PER IL RILASCIO

La Carta è rilasciata dalle Camere di Commercio avvalendosi degli strumenti elettronici e telematici approntati da InfoCamere S.C.p.A, ovvero da società terza che opera per conto di quest'ultima, laddove il richiedente possieda i seguenti requisiti:

- l'Officina deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- l'Officina deve aver ottenuto l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento CEE n. 3821/1985 e successive modificazioni (ivi comprese le previsioni tecniche contenute nel Regolamento CE n. 1360/2002 recante l'Allegato 1B al Regolamento CE n. 2135/1998) nonché dall'articolo 3, commi 5 e 7, del Decreto Ministeriale n. 361/2003 e dal Decreto ministeriale del 10/08/2007 (Autorizzazione Officine);
- l'Officina non deve svolgere attività o servizi di trasporto che potrebbero motivare la richiesta di una Carta dell'Azienda.

La Carta viene intestata all'Officina e viene ulteriormente personalizzata con l'apposizione del nome e del cognome del Responsabile Tecnico che, nei locali dell'Officina, utilizzerà in modo esclusivo la Carta. La ditta (in caso di impresa individuale), la ragione sociale (in caso di società di persone) e la denominazione (in caso di società di capitali), nonché l'indirizzo della sede dell'Officina verranno stampati sulla superficie della Carta e registrati nella memoria della stessa.

ARTICOLO 2 • DIRITTO DI UTILIZZO, DURATA DELLA VALIDITÀ, RINNOVO E SOSTITUZIONE

La Carta è emessa per un periodo di validità di 1 anno, dietro il pagamento di un diritto di segreteria camerale. La Carta è rinnovabile alla scadenza su domanda dell'Officina che soddisfi le condizioni per il rilascio di cui all'articolo 1. La richiesta di rinnovo deve essere presentata alla Camera di Commercio che l'ha emessa o a quella presso la quale l'Officina ha la sua sede, entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova Carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La Carta è sostituibile in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto. La durata di validità della Carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante è stabilita all'art. 10 delle presenti condizioni generali.

ARTICOLO 3 • DOMANDA DI EMISSIONE DELLA CARTA

La domanda di emissione della Carta deve essere firmata dal legale rappresentante dell'Officina e dal Responsabile Tecnico/Tecnico, e presentata, nei modi previsti dalla legge, attraverso la compilazione in ogni sua parte del "Modulo di Domanda di Carta dell'Officina", di seguito definito "Modulo di Domanda" o semplicemente "Modulo", alla Camera di Commercio competente per territorio (quella in cui l'Officina richiedente ha ottenuto l'Autorizzazione Ministeriale). L'Officina può richiedere una o più Carte, in relazione al personale tecnico che dispone dei requisiti per operare sul Tachigrafo digitale, che verranno tutte intestate ad essa: la ditta / denominazione / ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa saranno stampati sulla superficie della Carta; le medesime informazioni verranno anche registrate nella memoria elettronica della Carta stessa. L'Officina dovrà dichiarare nel frontespizio della domanda di emissione le attività che intende esercitare sul Tachigrafo digitale tra una delle seguenti opzioni:

- tutte le operazioni sul Tachigrafo digitale consentite ai Centri tecnici, relativamente al montaggio, all'attivazione, alla riparazione ed ai controlli periodici, nonché alla rilevazione di errori;
- esclusivamente, operazioni di montaggio e attivazione del Tachigrafo Digitale durante il processo di fabbricazione dei veicoli.

La scelta della seconda opzione determinerà il rilascio di una Carta intestata all'Officina, ma non personalizzata con i dati del Responsabile Tecnico / Tecnico. L'Officina, nella persona del suo legale rappresentante sarà, quindi, direttamente responsabile dell'uso della Carta e del PIN ad essa abbinato. In tale circostanza il "Modulo di Domanda" sarà firmato soltanto dal legale rappresentante dell'Officina.

ARTICOLO 4 • VERIFICHE E CONTROLLI

Le informazioni contenute nel Modulo saranno oggetto di controllo, in particolare sul fatto che l'impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese e che non risulti cessata dall'attività.

ARTICOLO 5 • RIGETTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO

La Camera di Commercio può rifiutarsi di emettere la Carta nel caso in cui non ricorrano le condizioni richieste per il rilascio e/o si rivelino inesatte o false le informazioni riportate nel Modulo o le dichiarazioni allegate allo stesso.

ARTICOLO 6 • RILASCIO E CONSEGNA DELLA CARTA, CONSEGNA DEL CODICE PIN

All'atto della presentazione del Modulo, il richiedente deve precisare se intende:

- ritirare personalmente la Carta presso lo sportello della Camera di Commercio competente al rilascio dove sarà disponibile entro 15 giorni lavorativi a partire dalla presentazione della domanda e dove sarà conservata per un periodo massimo di tre mesi a partire dal giorno della disponibilità. Decorso tale termine, la Carta non sarà più resa disponibile al richiedente;
- ricevere la Carta via posta Raccomandata all'indirizzo specificato nello spazio appositamente riservato nel Modulo di domanda; in tal caso il richiedente sarà tenuto al versamento alla Camera di Commercio delle spese di postalizzazione e non potranno, comunque, essere attribuite all'ente camerale eventuali responsabilità di ritardo, imputabili unicamente al servizio postale o all'impossibilità di recapito all'indirizzo indicato.

Per il funzionamento della Carta dell'Officina è necessario utilizzare un codice identificativo personale (Personal Identification Number, o solo PIN) che verrà messo a disposizione del richiedente, in un'apposita busta chiusa, secondo la medesima modalità indicata per la consegna della Carta. Il legale rappresentante ovvero il Responsabile Tecnico dell'Officina, ricevuta la busta



contenente detto codice PIN si farà carico di consegnare in busta chiusa il codice solo ai soggetti sotto la sua direzione e controllo. Tutti gli atti e le operazioni compiute utilizzando la Carta ed il PIN saranno attribuite al legale rappresentante o al Responsabile Tecnico dell'Officina.

ARTICOLO 7 • UTILIZZO DELLA CARTA

La Carta dell'Officina può essere utilizzata solo dall'Officina che ne ha fatto richiesta e non può quindi essere ceduta a terzi per alcun motivo. La Carta può formare oggetto di un ritiro o di una sospensione per provvedimento dell'Autorità competente solo nei casi in cui la Carta stessa sia stata falsificata, la Carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati ovvero sia stata utilizzata in violazione delle presenti Condizioni generali di utilizzo. La Carta può essere altresì sospesa o ritirata, qualora venga sospesa o ritirata l'autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di Officina. L'Officina si obbliga alla tenuta di un registro che permetta in qualsiasi momento di conoscere la persona, all'interno dell'organizzazione d'impresa dell'Officina, cui è stata consegnata la Carta. L'Officina si obbliga a porre in essere disposizioni organizzative ed aziendali volte ad assicurare un corretto e sicuro utilizzo della Carta dell'Officina nonché a mantenere riservati i codici identificativi personali. Il legale rappresentante dell'Officina e/o il Responsabile Tecnico, sono gli esclusivi responsabili dell'utilizzo della Carta stessa. I predetti soggetti si impegnano a conservare con cura la Carta e a farne un utilizzo corretto e diligente, nonché conforme alle finalità per cui la Carta è stata rilasciata. Ogni utilizzo illecito o fraudolento della Carta è punito con le sanzioni previste dalla legge. La Camera di Commercio non è in nessun caso responsabile per qualsiasi conseguenza che possa derivare dall'utilizzo della Carta. La Camera di Commercio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per l'impossibilità di utilizzare la Carta, qualunque ne sia la causa. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della Carta, il legale rappresentante dell'Officina, entro 7 giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la Camera di Commercio emittente. La Carta dell'Officina è protetta da un codice segreto (PIN). L'immissione di 5 codici erronei successivi determinerà un blocco definitivo della Carta, che potrà solo essere sostituita a spese del titolare della Carta.

ARTICOLO 8 • DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO O DI FURTO

Fermo restando l'obbligo di richiesta di blocco e/o sostituzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, il furto o lo smarrimento della Carta deve formare oggetto di una denuncia alle autorità di Polizia dello Stato in cui si è verificato l'evento. Ciò al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio della Carta, secondo quanto previsto dal Regolamento CEE n. 3821/1985. La dichiarazione di smarrimento o furto della Carta deve essere formulata per iscritto, firmata dal legale rappresentante dell'Officina, o da persona da questi delegata. Copia della medesima dichiarazione deve essere poi allegata al Modulo per il rilascio di una nuova Carta. In caso di smarrimento o furto della Carta, la Camera di Commercio emittente provvede ad invalidare la Carta smarrita o derubata.

ARTICOLO 9 • DICHIARAZIONE DI MALFUNZIONAMENTO

In caso di malfunzionamento è fatto obbligo al titolare della Carta di restituirla alla Camera emittente per consentire verifiche di funzionalità. La Camera ne disporrà l'annullamento e – su richiesta del titolare – provvederà alla sua sostituzione. Il costo della Carta sostitutiva sarà quello stabilito dal decreto sui diritti di Segreteria in vigore.

ARTICOLO 10 • RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELLA CARTA

Su richiesta formale del legale rappresentante dell'Officina e con le modalità di cui all'art.3, la Carta smarrita, rubata o malfunzionante può essere sostituita. La sostituzione della Carta è effettuata dietro pagamento di un diritto di segreteria camerale, salvo il caso in cui la sostituzione sia resa necessaria da un malfunzionamento imputabile esclusivamente ad una causa di natura tecnica, ovvero la richiesta di nuova emissione per malfunzionamento avvenga entro sei mesi dal primo rilascio. La Carta sostitutiva riporterà una data di fine validità esattamente identica a quella della Carta sostituita.

ARTICOLO 11 • RICHIESTA DI MODIFICA DEI DATI CONTENUTI NELLA CARTA

Il legale rappresentante di una Officina può richiedere l'emissione di una nuova Carta, in sostituzione di quella già rilasciata all'Officina ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della Carta e/o registrati nella memoria della stessa; in tal caso, il richiedente, all'atto del ritiro della nuova Carta, deve restituire quella precedentemente rilasciata in corso di validità. Questo tipo di richiesta è assimilato alla domanda di prima emissione della Carta dell'Officina ed è quindi assoggettata alle regole di cui agli articoli 1 e 3. La nuova Carta ottenuta con la procedura di modificazione avrà una validità di 1 anno.

ARTICOLO 12 • RESTITUZIONE DELLA CARTA

L'Officina può restituire, per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, la Carta o le Carte di cui è titolare. Alla scadenza del periodo di validità della Carta, il legale rappresentante dell'Officina è tenuto alla sua restituzione. La Carta deve essere altresì restituita in tutti i casi in cui il titolare della Carta non necessiti più della medesima per l'esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della Carta stessa. La Camera di Commercio provvederà alla distruzione della Carta.

ARTICOLO 13 • OBBLIGHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio si impegna a:

- emettere la Carta, richiesta con le modalità previste e a fronte del pagamento dei prescritti diritti di segreteria camerale, entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione della relativa domanda;
 - in caso di richiesta di rinnovo di una Carta in scadenza, dietro pagamento dei prescritti diritti, emettere la Carta sostitutiva entro 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta e comunque entro la scadenza della Carta originaria, a condizione che la domanda sia stata presentata entro i 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza;
 - emettere la Carta sostitutiva richiesta in caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto entro 5 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione di una domanda circostanziata a tal fine;
 - sospendere la validità della Carta dichiarata smarrita o rubata;
 - emettere la Carta sostitutiva per esigenze di modifica dei dati, richiesta con le modalità previste e a fronte del pagamento dei prescritti diritti, entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione della relativa domanda.
- Nel caso venga richiesta la modalità di consegna di cui all'art. 6 comma 2 non possono essere attribuite all'ente camerale eventuali responsabilità di ritardo rispetto ai termini previsti per l'emissione della Carta, imputabili unicamente al servizio postale o all'impossibilità di recapito all'indirizzo indicato.

ARTICOLO 14 • RECLAMI

Per qualsiasi reclamo inerente il rilascio e l'utilizzo, il titolare della Carta potrà inoltrare specifica comunicazione alla Camera di Commercio che ha emesso la Carta stessa.

ARTICOLO 15 • CONDIZIONI DI RILASCIO ED UTILIZZO

Le condizioni generali di rilascio e utilizzo sono definite, attraverso l'approvazione del presente modello, dal Ministero dello Sviluppo Economico per assicurare l'uniformità del rilascio e dell'utilizzo delle Carte. Le dette condizioni possono essere modificate in qualunque momento in ragione di mutate condizioni normative o di necessità.

ARTICOLO 16 • INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il soggetto richiedente il rilascio della Carta dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa dalla Camera di Commercio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OFFICINA

Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto ed esaminato e di approvare specificamente con la firma qui in calce apposta - ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. - le disposizioni di cui agli articoli: Articolo 7 - Utilizzo della Carta; Articolo 15 - Condizioni di rilascio ed utilizzo; Articolo 16 - Informativa sulla privacy.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OFFICINA

DATA



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1ª EMISSIONE E RINNOVO

- Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
- Copia del documento di identità del Tecnico / Responsabile Tecnico, in corso di validità.
- Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

SOSTITUZIONE PER MALFUNZIONAMENTO E/O DANNEGGIAMENTO

- Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
- Copia del documento di identità del Tecnico / Responsabile Tecnico, in corso di validità.
- La Carta Tachigrafica da sostituire, che verrà trattenuta e distrutta dalla Camera di Commercio.
- Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

SOSTITUZIONE PER SMARRIMENTO O FURTO

- Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
- Copia del documento di identità del Tecnico / Responsabile Tecnico, in corso di validità.
- Copia della denuncia effettuata alle Autorità competenti.
- Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

NUOVA EMISSIONE PER CAMBIO DATI

- Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
- Copia del documento di identità del Tecnico / Responsabile Tecnico, in corso di validità.
- La Carta Tachigrafica da sostituire, se non ancora in corso d'utilizzo, che verrà trattenuta e distrutta dalla Camera di Commercio successivamente alla consegna della nuova Carta.
- Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente informativa riguardante il trattamento dei dati personali richiesti ai fini del rilascio della Carta Tachigrafica, resa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Reg. UE 2016/679 (di seguito "Regolamento Privacy") e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli Utenti del servizio. Il trattamento dei dati personali conferiti con il presente Modulo sarà improntato, in conformità alla normativa citata, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti al momento della richiesta della Carta Tachigrafica saranno acquisiti e trattati per le seguenti finalità:

- consentire alla Camera di Commercio l'espletamento delle attività necessarie ai processi di rilascio, controllo e gestione delle Carte Tachigrafiche;
- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia, in particolare dal Decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361 e relativi provvedimenti attuativi;
- confrontare e classificare i dati, produrre liste o elenchi per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio;
- consentire l'invio (tramite sms, posta elettronica e/o cartacea) di comunicazioni relative al servizio ai riferimenti indicati nel presente modulo di domanda. Il trattamento dei dati è effettuato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. Il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza commisurato ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso in modo accidentale o illegale ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali, necessari ad identificare in maniera certa il richiedente, è obbligatorio per procedere con la richiesta ed il rilascio della Carta Tachigrafica oggetto della domanda di cui al presente Modulo.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente per il rilascio della Carta, i cui dati identificativi sono reperibili attraverso la rete Internet. La Camera di Commercio ha nominato InfoCamere S.C.p.A., con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni n.13, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati del sistema informativo relativo alle Carte Tachigrafiche.

AMBITO DI DIFFUSIONE

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, in particolare: - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quale punto unico di contatto

nazionale per le Autorità estere coinvolte negli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria; - soggetti terzi convenzionati con la Camera di Commercio appositamente delegati alla raccolta delle domande di rilascio delle Carte Tachigrafiche; - società terze che effettuano l'attività di personalizzazione delle Carte Tachigrafiche e di gestione delle comunicazioni relative al servizio; - enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. Quando previsto dalla normativa, tali soggetti sono designati quali Responsabili del trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del Regolamento Privacy. I dati personali che saranno comunicati dal Titolare del trattamento ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati.

I dati potranno, inoltre, essere messi a disposizione delle autorità giudiziarie, di polizia o di controllo ovvero a tutte le autorità che espletano servizi di polizia stradale (definite all'art. 12 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285) che ne facessero espressa richiesta in ambito delle attività di controllo.

I dati personali da Lei forniti potranno essere resi disponibili all'estero, nell'ambito del territorio dei Paesi appartenenti all'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo AETR, ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria in tema di Carte Tachigrafiche, nonché per l'esecuzione delle attività connesse al rilascio ed alla gestione delle Carte Tachigrafiche.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Privacy, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente, i cui riferimenti sono reperibili attraverso elenchi pubblici oltre che nel sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio. L'interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, ha diritto di presentare reclamo al Garante della privacy.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER)

I riferimenti del Responsabile della protezione dei dati, nominato dal Titolare, sono pubblicati nel sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OFFICINA

DATA